



CONVENZIONE
per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di violenza
domestica, sessuale e di genere o contro minori

Premesso

- l'art. 165 comma 5 c.p., come modificato dall'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. dispone che *“Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*;
- l'art. 282-quater, co. 1, c.p.p. prevede che *“quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socioassistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2”*.
- in data 4 maggio 2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Rete, promosso dal Tribunale di Roma, con il quale le parti si impegnano ad elaborare programmi individualizzati di recupero cui avviare, con il loro consenso, gli autori di comportamenti violenti nelle relazioni al fine di contenere, con un precoce e appropriato sostegno, la recidiva e contribuire alla protezione della vittima del reato; presso la Presidenza è istituito l'Osservatorio permanente per la giustizia di comunità
- in data 29 novembre 2023 è stato sottoscritto il *Protocollo operativo – “Percorsi per Autori di violenza domestica, sessuale e di genere o contro minori”*;
- il Tribunale di Roma si fa promotore della collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per la adozione di un modello integrato di intervento precoce, attraverso un'azione di sistema che metta in rete le competenze assicurando la formazione e la supervisione dei soggetti coinvolti;

Presa visione

della disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Roma per far svolgere presso le proprie strutture i programmi di prevenzione della violenza e i percorsi di riabilitazione e recupero psicologico quale obbligo al quale è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 comma 5 c.p. manifestata da....., dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Ente;

si conviene quanto segue

tra il Presidente del Tribunale di Roma, nella persona di

e

il legale rappresentante dell'Ente.....;

Art. 1

Attività da svolgere

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Roma e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di percorsi di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere e contro i minori.

L'attività è svolta in conformità di quanto disposto con il "*Protocollo operativo - Percorsi per Autori di violenza domestica, sessuale e di genere o contro minori*" sottoscritto in data 29 novembre 2023.

Art. 2

Linee guida e obiettivi

L'Ente o l'Associazione nei percorsi trattamentali di cui all'art. 165 comma 5 c.p. si impegna a seguire i principi richiamati nelle Premessa del Protocollo sottoscritto in data 29 novembre 2023;

il trattamento più appropriato è quello che risponde al profilo del singolo interessato secondo una prospettiva psicoeducativa, criminologica o clinica, anche integrate tra loro;

oltre a quello di prevenire la reiterazione delle condotte di reato e di proteggere le vittime, gli obiettivi principali del trattamento, sono i seguenti:

- assumere la consapevolezza della violenza agita, attraverso la revisione critica del comportamento violento (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);
- sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;
- sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi";
- promuovere una riflessione critica sul proprio comportamento e sulle sue interconnessioni con la violenza di genere e con gli atteggiamenti ostili verso le donne e verso l'altro che ne derivano.
- Costruzione di una migliore capacità relazionale con partner adeguati
- Valorizzazione dei fattori personali di protezione
- Valutazione dei fattori di rischio con metodi validati dalla comunità internazionale e intervento sui fattori personali di rischio.

Art. 3

Durata e modalità

I percorsi trattamentali di cui all'art 165 comma 5 c.p., sono personalizzati e redatti secondo il programma, semplice e/o integrato, più adeguato al caso concreto e la loro durata è individuata, tenendo conto di percorsi e/o programmi già portati a termine o in essere; essi prevedono che l'Ente o Associazione garantisca:

- valutazione psico-criminologica: 2/3 colloqui e un eventuale approfondimento con test psicodiagnostici e interviste strutturate, volti ad accertare l'eventuale rischio di disturbo mentale e/o da uso sostanze e l'esistenza di eventuali fattori di rischio e di protezione sui quali

incentrare l'intervento;

- invio alla ASL per valutazione diagnostica in caso di rischio di disturbo mentale o da uso di sostanze e, in caso di conferma del disturbo, collaborazione con i servizi sanitari competenti;
- lavoro in équipe multidisciplinare, anche per esame della valutazione clinico-criminologica. Se il parere dell'équipe sulla trattabilità del richiedente è positivo, si decide quale sia il percorso più opportuno, privilegiando, salvo controindicazioni specifiche, l'inserimento di un gruppo trattamentale a frequenza almeno settimanale;
- trattamento preferibilmente di gruppo che, nell'esperienza internazionale, si è dimostrato lo strumento più valido per la prevenzione della recidiva in questo tipo di reati. Attraverso l'interazione con altri partecipanti (al massimo 8) è possibile confrontarsi rispetto a quanto si è vissuto e si sta vivendo e costruire una maggior consapevolezza del disvalore delle proprie condotte, nonché più adeguate capacità sociali;
- rilascio di attestazione di presa in carico, al termine della valutazione preliminare, che potrà essere presentata dal richiedente o dai suoi Difensori in sede di richiesta di patteggiamento con sospensione della pena ex art 165 comma 5 c.p. o in seguito a condanna con sospensione della pena ex art 165 comma 5 c.p.;
- quando se ne ravvisi l'opportunità, e in particolare nei casi di stalking e violenza domestica, verrà comunicato alla parte offesa, tramite il suo legale, l'inizio del trattamento per l'autore;
- rilascio di relazione su esito del trattamento, da consegnare all'interessato e al Magistrato;
- segnalazione di eventuale abbandono del percorso al Magistrato inviante.

Art. 4

Oneri

Gli oneri derivanti dalla partecipazione al corso di recupero sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L'Ente si impegna a utilizzare i fondi disponibili per i programmi di prevenzione in armonia con il contenuto del Protocollo sottoscritto in data 29 novembre 2023 e a prevedere un corrispettivo che non superi l'importo massimo di 50 euro per le sedute individuali e di 80 euro per le sedute di gruppo.

Art. 5

Verifiche e relazione sul percorso svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità giudiziaria la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.).

All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire il soggetto preso in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione, da inviare all'Autorità giudiziaria procedente, al pubblico ministero e all'UEPE, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.

Art. 6

Referente

I referenti dell'Ente incaricati anche di rappresentare eventuali criticità e problematiche da parte dell'Ente sono:

.....

.....

Art. 7

Durata e Risoluzione della Convenzione

La Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Copia della Convenzione è inserita nell'Elenco pubblicato sul sito internet del Tribunale di Roma.

Roma, _____

Il Rappresentante legale dell'Ente

Il Presidente del Tribunale